



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Parere sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
Repertorio atti n. **78/CU** del 10 luglio 2014

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 10 luglio 2014:

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre a questa Conferenza, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

VISTA la nota n. DAGL 0006111 del 27 giugno 2014 con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso il disegno di legge disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, diramato, in data 1° luglio 2014, alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, ai fini dell'esame del provvedimento in questione, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, in data 8 luglio 2014, nel corso della quale:

- i rappresentanti delle Regioni hanno illustrato osservazioni e puntuali proposte emendative al testo del decreto-legge nelle materie del lavoro pubblico, dell'edilizia e delle opere pubbliche, e delle attività produttive, contenute in un documento che hanno consegnato;
- i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI, presentando un documento congiunto contenente osservazioni e proposte emendative relative alla materia del lavoro pubblico, sui temi del ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, della semplificazione e flessibilità del turn over e della mobilità obbligatoria e volontaria, hanno sottolineato la necessità di un coordinamento delle disposizioni del provvedimento con quelle previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (legge Delrio);

CONSIDERATO che detti documenti sono stati trasmessi, in data 9 luglio 2014, alle Amministrazioni statali interessate per le valutazioni in merito alle proposte formulate;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni hanno espresso avviso favorevole, presentando una serie di proposte emendative contenute in un documento che è stato consegnato (All.A) e chiedendo che siano valutate con attenzione (All. A);
- l'ANCI ha espresso avviso favorevole, presentando delle proposte emendative contenute in un documento congiunto con l'UPI che è stato consegnato (All.B) e segnalando, in particolare, le problematiche afferenti le spese per il personale per la necessità di garantire la prosecuzione delle assunzioni programmate in alcuni settori particolarmente sensibili come la Polizia locale, l'istruzione pubblica ed i servizi sociali, l'eliminazione della sanzione del blocco delle assunzioni per i Comuni che abbiano registrato tempi medi nei pagamenti superiori ai parametri indicati, il lavoro flessibile ed la collocazione delle Authority in una unica sede centrale in Roma;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

- l'UPI ha espresso avviso favorevole con la richiesta di proposte emendative presentate congiuntamente con l'ANCI e contenute nel medesimo documento (All. B), sottolineando in particolare gli emendamenti volti a garantire la continuità della prestazione ordinaria dei servizi da parte delle province nella fase di trasformazione degli enti di area vasta, ad apportare integrazioni migliorative alle procedure elettorali per le Città metropolitane e per le Province e a modificare le norme sul personale e quelle di carattere finanziario al fine di accompagnare adeguatamente il processo di riordino degli Enti locali;

CONSIDERATO che il Governo ha preso atto del parere positivo condizionato espresso dalle Regioni e dagli Enti locali, dichiarando che talune richieste di modifica degli articoli 1, 4, 5, 6, e 19, comma 10, possono trovare accoglimento, ma riservandosi una complessiva valutazione delle proposte emendative presentate, con riferimento, in particolare, a quelle che potrebbero determinare la necessità di una copertura finanziaria;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, trasmesso, con nota n. DAGL 0006111 del 27 giugno 2014, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei termini di cui in premessa e degli allegati documenti che costituiscono parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Antonio Nadeo



Il Presidente
Maria Carmela Lanzetta

Maria Carmela Lanzetta

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 10 luglio 2014

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
14/085/CU05/C1-C11

PARERE SUL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90
“MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA TRASPARENZA
AMMINISTRATIVA E PER L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI”

Punto 5) odg Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole e presenta i seguenti emendamenti al testo:

Titolo I

Misure urgenti per l'efficienza della p.a. e per il sostegno dell'occupazione

Capo I

Misure urgenti in materia di lavoro pubblico

Art. 1 (Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni)

Modifiche al comma 1.

“Sono abrogati l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'art. 72, commi 8, 9, 10 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'art. 9, comma 31 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e l'art. 22 comma 1 della Legge 4 novembre 2010, n. 183.

Conseguentemente occorre ricostruire l'art. 15 nonies comma 1, per effetto dell'abrogazione dell'art. 22 comma 1 della l. 183/2010 e dell'art. 16 del D.Lgs. 503/1992.
Occorre inserire un comma 1 bis del seguente tenore:

“1 bis L'art. 15 nonies comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 è sostituito dal seguente:

“1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, fatta salva, la rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dall'articolo

24, commi 10 e 12, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni”

Motivazione

L'abrogazione delle norme in materia di trattenimento in servizio è incompleta: manca infatti il riferimento all'art. 15 nonies del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, modificato dall'art. 22 comma 1 della L. 4.11.2010, n. 183. Si tratta dello specifico trattenimento in servizio dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del SSN, compresi i responsabili di struttura complessa, che possono restare in servizio, a domanda, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo, ossia al netto delle ricongiunzioni, fino a un massimo di settanta anni di età oltre il sessantacinquesimo.

Comma 5

Il comma 5 dell'art. 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 è sostituito dal seguente:

5. Il comma 11 dell'articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“11. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati ed ai professori universitari.”


Motivazione

Non si comprende per quale ragione nell'identificare il personale al quale si applica la risoluzione unilaterale ex art. 72 comma 11 del D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito in L. 6.8.2008, n. 133, si sia fatto riferimento ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa. La norma si applica a tutti i dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, compresi i dirigenti del ruolo sanitario del SSN. Inoltre, in considerazione del fatto che la vigenza dell'art. 72 comma 11 del D.L. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008, cessa al 31.12.2014, occorre mettere a regime la disposizione.

Art. 3 (Semplificazione e flessibilità nel turn over)

Deve essere soppresso il quarto periodo del comma 5 dell'art. 3.

Al quinto periodo del comma 5 dell'art. 3 sono sopprese le parole “*per un arco temporale non superiore a tre anni*”.



Il sesto periodo del comma 5 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

“L'art. 1, commi 557, 557 bis e 557 ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'art. 76 comma 7 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'art. 6 commi 12, 13 e 20 ultimo periodo, l'art. 9 comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogati.”

Motivazione

Le norme proposte favoriscono il ricambio generazionale, in un'ottica di semplificazione e di flessibilità applicativa delle regole del turn over e dei vincoli economico – finanziari.

Art. 4 (Mobilità obbligatoria e volontaria)

All'art. 4 comma 1:

- a) è sostituito il comma 2 dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

“2 Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione , previa intesa in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono fissati criteri per realizzare processi di mobilità tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, con sedi collocate nel territorio dello stesso comune e tra sedi collocate ad una distanza non superiore ai cinquanta chilometri dalla sede in cui il dipendente è adibito, anche con passaggi diretti senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.”

- b) E' aggiunto il comma 2 bis all'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

“2-bis Ai fini della mobilità interna alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 le sedi collocate ad una distanza non superiore ai cinquanta chilometri costituiscono medesima unità produttiva ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile”

Motivazione

La modifica normativa è volta ad assicurare migliore agibilità giuridica e quindi, concreta applicabilità alle misure di flessibilizzazione delle procedure di mobilità del personale pubblico, nel rispetto dell'autonomia degli enti e favorendo il miglior utilizzo, all'interno degli enti, della mobilità territoriale.

Art. 6 (Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza)

Al quarto periodo del comma 1, dopo le parole “a titolo gratuito” sono aggiunte le parole “con rimborso delle spese sostenute e documentate.”

Alla fine del comma 1 dopo la parola “costituzionali” inserire le parole:

“, di rilievo costituzionale e ai componenti delle Giunte regionali e degli enti locali”.

Motivazione

L'emendamento serve a chiarire che le disposizioni non si applicano ai componenti delle giunte regionali e locali.

Dopo il comma 1 è aggiunto il comma 1 bis:

“ 1 bis Fermo restando quanto previsto dal comma 1, non possono essere in ogni caso conferiti a titolo gratuito incarichi di responsabilità previsti dalla struttura organizzativa dell'ente.”

Motivazioni

Le modifiche proposte rispondono all'esigenza di chiarire l'ambito applicativo della disposizioni recate dall'art. 6.

Osservazioni

Occorre inoltre chiarire se i soggetti in quiescenza ai quali è stato conferito un incarico dirigenziale prima dell'entrata in vigore del D.L. 90/2014, continuano ad operare, sino alla scadenza dell'incarico, anche se, nel frattempo abbiano raggiunto il limite di età ordinamentale.

Art. 9 (Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle Avvocature degli enti pubblici)

Al primo comma dell'art. 9 è soppresso l'ultimo periodo.

Dopo il comma 2 è aggiunto il comma 2 bis.

2 bis “i commi 1 e 2 non si applicano agli avvocati inquadrati con qualifica non dirigenziale negli enti pubblici e negli enti territoriali.”

Art. 10 (Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria)


Si propone la soppressione dell'intero articolo.

Motivazione

La partecipazione al contratto d'appalto, in qualità di ufficiale rogante, del segretario comunale – al quale sono anche affidate le competenze di autorità anticorruzione – garantisce il controllo sulle relative procedure di affidamento e sui requisiti delle ditte appaltatrici da parte di un soggetto altamente specializzato nel diritto degli enti locali. L'alternativa del ricorso ai notai comporta costi maggiori per la notevole differenza tra gli importi previsti dalle tabelle dei diritti di segreteria e quelli indicati nella tariffa professionale dei notai, senza garanzie, di pari valore ed efficacia, sui controlli dei procedimenti a monte.

Art. 11 (Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali)

Al comma 3, dopo le parole “tempo determinato” aggiungere ***“ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi di disposizioni normative di settore riguardanti incarichi della medesima natura”***



Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi

"3 bis. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito di processi di riorganizzazione che prevedano la riduzione di almeno il 10% della dotazione organizza dirigenziale ed al fine di favorire la responsabilizzazione del personale del comparto, possono prevedere incrementi del valore delle indennità di posizione organizzativa anche oltre il limite previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad un massimo del 30%. Tali incrementi sono riconosciuti utilizzando le risorse dei fondi contrattuali aziendali, previa contrattazione e senza nuovi oneri a carico del bilancio dell'ente. La presente disposizione è modificabile dai successivi contratti collettivi nazionali di lavoro."

"3 ter "Qualora la regione provveda alla nomina a direttore di un ente strumentale di un proprio dipendente prevedendone il collocamento in aspettativa senza assegni, il medesimo ha diritto al mantenimento del posto all'interno della regione. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, nei limiti dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto all'ente strumentale interessato, il quale procede al recupero della quota a carico dell'interessato. Le medesime disposizioni si applicano al Direttore sociale in servizio presso le aziende del Servizio sanitario nazionale, ove la normativa regionale preveda tale figura".

"3 quater Dopo la lettera b del comma 1 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 274, è aggiunta la lettera c


"c) I dipendenti delle pubbliche amministrazioni collocati in aspettativa per aver assunto incarichi presso società partecipate dagli enti pubblici, ovvero i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che transitano definitivamente nelle medesime società".

Motivazioni

Le modifiche proposte al comma 3 rispondono all'esigenza di chiarire l'ambito applicativo della disposizione.

La disposizione formulata al comma 3 bis è finalizzata a dirimere la problematica dell'obbligo a carico dell'amministrazione regionale conferente, del tutto illogico e irrazionale, tra l'altro confermato da formale parere espresso dall'INPS – Gestione Dipendenti pubblici, del versamento, nei confronti dell'Istituto, di doppia contribuzione, in ordine all'incarico di direttore di ente strumentale conferito a proprio dipendente, previo collocamento in aspettativa senza assegni, vale a dire sia dei contributi riferiti all'ipotetico rapporto di lavoro autonomo configurato dall'incarico in esame che dei contributi sulla retribuzione virtuale che avrebbe percepito il dipendente in caso di servizio attivo.

Per quanto concerne il comma 3ter, la disposizione introduce un meccanismo che, senza oneri aggiunti per la finanza pubblica e nelle more dei rinnovi contrattuali, consente di valorizzare la responsabilizzazione di dipendenti non dirigenti con incarico di posizione organizzativa, nei confronti dei quali, in relazione alla riduzione del numero di dirigenti, è stata esercitato un ampliamento delle funzioni e delle attribuzioni.



Relativamente al comma 3 quater, la disposizione è finalizzata a favorire lo scambio di professionalità tra pubbliche amministrazioni e società partecipate; pertanto è necessario ampliare il campo delle opzioni per il mantenimento della cassa previdenziale, previsto dall'art. 5 comma 1 della legge 8 agosto 1991, n. 274.

Capo II Misure in materia di organizzazione della pa

Art. 19 (Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione)

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre 2014, presenta al Presidente del Consiglio dei ministri un piano per il riordino dell'Autorità stessa, che contempla:

- a) **la riorganizzazione delle funzioni di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ivi compresi quelli di cui al Titolo II del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, avvalendosi anche della Banca Dati di cui all'art. 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 gestita dall'Osservatorio dei contratti pubblici tramite le sue articolazioni regionali, che provvedono all'acquisizione delle informazioni necessarie relative ai contratti ricadenti nel territorio di competenza, nonché la razionalizzazione delle informazioni in relazione alle banche dati esistenti;**
- b) **una proposta per l'attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle funzioni relative alle attività consultive e di espressione dei pareri non vincolanti relativi a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, nonché alle attività di regolazione e di qualificazione degli operatori economici tra cui quanto previsto dall'art. 40 del Codice;**
- c) **il trasferimento definitivo delle risorse umane, finanziarie e strumentali, necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 in ragione delle attribuzioni di cui alla lettera a) e b);**
- d) **la riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti;**
- e) **la riduzione delle spese di funzionamento non inferiore al venti per cento;**
- f) **una proposta per la razionalizzazione delle sanzioni previste dall'articolo 6 del Codice.”**

Dopo il comma 8 è inserito il seguente:

“8-bis. Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, l'ANAC provvede avvalendosi, per l'acquisizione delle informazioni, tramite modalità interoperative di sistemi informatici, delle sezioni dell'Osservatorio competenti per territorio, istituite dalle Regioni e dalle Province autonome.”

Motivazione

Si ritiene in primo luogo indispensabile - anche sulla traccia della prima enunciazione del decreto legge in esame - operare una netta distinzione tra i compiti di vigilanza e di contrasto alla corruzione da attribuire all'ANAC ed i compiti di carattere “gestionale” da riportare nell'alveo delle attribuzioni tipiche del Ministero. Si ritiene pertanto indispensabile - anche al fine di superare le commistioni ed i conflitti di attribuzione e di compiti (controllore/controlato) riscontrate in capo all'ormai superata Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici - prevedere che, nell'ambito della



proposta di piano di riordino, la nuova Autorità sia delegata a suddividere le funzioni e le risorse di personale e mezzi:

- mantenendo in capo a sé medesima Autorità quanto strettamente necessario per lo svolgimento delle proprie attribuzioni;
- dirottando quanto "in esubero" verso il competente Ministero, al fine di consentire a quest'ultimo lo svolgimento dei nuovi compiti, con una conseguente e significativa diminuzione di costi che potrebbe consentire anche la diminuzione o l'eliminazione dei contributi (c.d. *tassa sulle gare*) richiesti agli operatori economici e alle stazioni appaltanti.

Oltre a ciò, un più razionale utilizzo delle potenzialità delle sezioni regionali dell'Osservatorio che operano capillarmente nelle varie realtà territoriali, potrebbe migliorare ed efficientare le attività proprie dell'ANAC, consentendo il superamento di quelle eccessive "chiusure" sui flussi informativi operate, sino ad oggi, nell'ambito dell'interpretazione degli uffici centrali dell'AVCP.

Le presenti proposte emendative sono quindi riconducibili all'esigenza di procedere ad una – ormai indifferibile – razionalizzazione delle molteplici funzioni di vigilanza e di raccolta delle varie informazioni detenute dai vari operatori del settore dei contratti pubblici, tenuto conto della eccessiva pluralità delle banche dati esistenti.

In tale ampio panorama di gestione e di raccolta dei dati si inserisce anche l'attività svolta da parte delle sezioni regionali dell'Osservatorio sui contratti pubblici che, oltre a raccogliere ed elaborare i dati, offrono anche una pluralità di servizi agli utenti del territorio e che in alcuni casi, attraverso propri sistemi informativi integrati in grado di coprire flussi derivanti da ulteriori obblighi disposti da altre norme regionali e nazionali, stanno attivando processi di semplificazione in attesa di un necessario riordino del complesso degli adempimenti informativi in essere nel settore.

Parimenti, appare indifferibile un'attività di razionalizzazione delle molteplici sanzioni previste dalla normativa vigente a carico degli operatori del mercato degli appalti pubblici.

Al comma 10, dopo le parole "entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto," sono inserite le seguenti: "*previa intesa della Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 281 del 28 agosto 1997,*"

Motivazione

E' necessario prevedere l'intesa sul regolamento di riordino delle funzioni in materia di valutazione e di performance, anche in ragione di una semplificazione delle comunicazioni da parte delle P.A.

Art. 20 (Associazione Formez PA)

Al comma 1, dopo le parole "il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione", sono inserite le seguenti: "*sentita la Conferenza Unificata*"

Motivazione

Si richiede il parere della Conferenza Unificata sulla nomina del Commissario del Formez proposto dal Governo.



Titolo II
Interventi urgenti di semplificazione

Capo I
Accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi della pubblica amministrazione

Art. 24 (Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard)

Al Comma 4, primo periodo dopo le parole: "gli accordi" sono inserite le seguenti: "**sulla modulistica per l'edilizia e l'avvio di attività produttive**"

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire che sono gli accordi sulla modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive a costituire livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero.


Art. 27 (Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria)

Le Regioni, ad eccezione di Calabria, Campania e Lazio chiedono di abrogare il comma 2 dell'art. 27.

Art. 28 (Riduzione del diritto annuale dovuto alle camere di commercio a carico delle imprese)

Osservazione

La norma interviene in modo puntuale, dimezzando quella che risulta essere attualmente l'entrata più significativa del bilancio delle camere di commercio. Considerate le funzioni di carattere pubblico che le camere di commercio svolgono sia per la tenuta del registro imprese che in materia di promozione economica, tale norma avrà sicuramente un impatto sui livelli di servizi nonché prelude ad una ovvia riorganizzazione territoriale delle stesse. In considerazione della stretta connessione delle funzioni delle camere con quelle regionali in materia di sostegno al sistema produttivo locale, è indispensabile un forte coinvolgimento delle Regioni nell'annunciato progetto di ridefinizione territoriale del sistema camerale. Ciò in analogia con l'attuale ordinamento delle camere di commercio che prevede una forte integrazione dei programmi delle camere con la programmazione regionale.



Titolo III

Misure urgenti per l'incentivazione della trasparenza e correttezza delle procedure nei lavori pubblici

Capo I

Misure di controllo preventivo

Art. 29 (Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa)

Al comma 1 dopo le parole: "presso ogni prefettura" sono inserite le seguenti: "**entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto**".

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Resta ferma la verifica della sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 attraverso la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui al Libro II, Capo V, del medesimo D.lgs. n. 159/2011."

Motivazione

Al fine di assicurare una reale efficacia ai contenuti delle nuove disposizioni, si reputa indispensabile inserire il termine preciso entro il quale ciascuna prefettura dovrà procedere all'istituzione dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa. Il termine di dodici mesi che viene proposto, peraltro, si pone in raccordo con l'analogo termine previsto dal comma 2 del medesimo articolo 29.

Oltre a ciò, sia pur nelle more dell'attivazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, appare necessario coordinare le verifiche da porre in essere mediante l'istituzione e l'implementazione degli elenchi previsti dall'articolo in esame con le verifiche da effettuare attraverso la predetta Banca dati disciplinata dal Libro II, Capo V, del decreto legislativo n. 159/2011 (Codice antimafia).

Capo II

Misure relative all'esecuzione di opere pubbliche

Art. 37 (Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera)

Si propone la riformulazione dell'articolo con il seguente:

1. Fermo restando quanto previsto in merito agli obblighi di comunicazione all'Osservatorio previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria le varianti in corso d'opera di cui al comma 1, lettere b), c) e d) dell'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle



amministrazione pubbliche entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

2. Per appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono comunicate all'Osservatorio, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazione pubbliche. In caso di inadempimento si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6 comma 11 del D.lgs. 163/2006."

Motivazione

Le procedure previste dal DDL (prescindendo dall'ipotizzata efficacia) sono burocraticamente complesse. Con l'articolazione proposta lo diventano maggiormente.

La proposta di emendamento, all'art. 37, comma 1, modifica le fattispecie di varianti soggette ad obbligo di trasmissione, inserendo la tipologia ex art. 132, comma 1 lett. e) (errori ed omissioni progettuali) in luogo della lettera c) (natura e specificità dei luoghi). Qualora non si tratti di refuso, non si condivide tale sostituzione, in quanto per la tipologia e) è già prevista la comunicazione all'Osservatorio.

CONDIVISIBILE l'introduzione di una soglia, per consentire una gestione dell'atteso flusso di comunicazioni, che in prima istanza è interpretabile con la soglia di rilevanza comunitaria. NON CONDIVISIBILE l'ulteriore soglia del 10% relativo all'importo della variante rispetto al contratto originario, aggirabile attraverso l'adozione di successivi frazionamenti di variante.

Art 39 (Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici)

La rubrica è così sostituita: **"Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici e di comunicazione delle informazioni"**.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "al pagamento" inserire le parole **"in caso di regolarizzazione della documentazione"**.

Alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: **"Per le procedure indette senza pubblicazione di bando di gara non si applica la sanzione pecuniaria."**

Al comma 2, dopo le parole "incompletezza o irregolarità" sono inserite le parole **"rilevabili dall'Amministrazione"**.

Alla fine del comma 2, sono aggiunte le parole **"o all'invito a presentare offerta"**.

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. All'articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, nel comma 6 dopo le parole "per fatto dell'affidatario" sono inserite le seguenti parole "nonché il mancato versamento della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 38 comma 2-bis".



Infine sono aggiunti i seguenti commi:

“3-bis. Il termine di cui all’articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è differito al 1° luglio 2015. Sono fatte salve le procedure i cui bandi e avvisi di gara sono stati pubblicati a far data dal 1° luglio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, a far data dal 1° luglio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stati già inviati gli inviti a presentare offerta.

3.ter. All’art. 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 4:

- dopo le parole **“La sezione centrale dell’Osservatorio”** sono aggiunte le parole **“, quale struttura di coordinamento e indirizzo delle attività,”**;
- dopo le parole **“si avvale”** sono aggiunte le parole **“esclusivamente anche tramite modalità interoperative di sistemi informatici,”**;
- alla fine del primo periodo aggiungere le parole **“garantendo alle stesse le risorse economiche necessarie in ragione dei contratti censiti”**.

b) Al comma 8:

- dopo la parola **“Osservatorio”** sono aggiunte le parole **“esclusivamente tramite le sezioni regionali”**;
- l’importo **“50.000”** è sostituito dall’importo **“40.000”**.

c) Al comma 9:

- le parole **“di interesse regionale, provinciale e comunale”** sono sostituite dalle parole **“servizi e forniture”**;
- dopo la parola **“Osservatorio”** sono inserite le parole **“competenti per territorio”** ed a seguire è inserita la frase **“Le sezioni regionali dell’Osservatorio rendono disponibili i dati acquisiti a tutti i soggetti pubblici portatori di interesse al fine di contrastare la duplicazione di comunicazione di informazioni sui contratti pubblici.”**

d) Il comma 10 è abrogato.

3-quater. All’art. 33 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3-bis, secondo capoverso:

- dopo le parole **“possono acquisire”** è inserita la parola **“lavori”**;
- dopo le parole **“soggetto aggregatore”** sono inserite le parole **“o “da altra centrale di committenza costituita ai sensi dell’articolo 1 comma 455 della legge 27 dicembre 2006 n. 296,”**.
- alla fine del comma aggiungere il seguente periodo **“Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano:**
 - i) alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture effettuate in economia mediante amministrazione diretta;**
 - ii) nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell’articolo 125;**



- iii) *per gli affidamenti di lavori urgenti e di somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;*
- iv) *alla stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 1991, n. 381”;*
- v) *dopo il comma 3-bis aggiungere il seguente comma 3-ter:
“3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 bis entrano in vigore il 1° luglio 2015. Sono fatte salve le procedure i cui bandi e avvisi di gara sono stati pubblicati a far data dal 1° luglio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, a far data dal 1° luglio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stati già inviati gli inviti a presentare offerta”.*

Motivazione

Con le modifiche al comma 1 ed al comma 2 bis dell'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 - inserito mediante il comma 1 dell'art. 39 del presente decreto legge - si intende chiarire che l'applicazione della sanzione pecuniaria opera qualora il concorrente intenda regolarizzare la documentazione di gara; in caso contrario il concorrente incorre nella sola esclusione dalla procedura di gara. Si chiarisce inoltre che la disposizione trova applicazione anche per gli affidamenti non avviati con bando di gara, ad esclusione dell'applicazione della sanzione pecuniaria, date le caratteristiche intrinseche alle stesse procedure di affidamento.

Con le modifiche proposte al comma 2, si intende chiarire che le irregolarità oggetto della disposizione sono quelle rilevabili dalla stazione appaltante nella procedura di gara e non attengono alla mancanza di requisiti sostanziali, ovverosia a quella mancanza che produce l'esclusione dalla gara senza alcuna possibilità di regolarizzazione. Si chiarisce inoltre che la disposizione trova applicazione anche per gli affidamenti non preceduti da bando di gara.

Le modifiche proposte al comma 3 sono determinate dalla necessità del coordinamento delle disposizioni di cui all'articolo 39 comma 1 con le disposizioni di cui all'articolo 75 del D.Lgs. 163/2006 relative alla cauzione provvisoria, adeguandone la portata.

Nei commi successivi si propongono alcune modifiche ispirate dalla già citata esigenza di razionalizzazione delle strutture operanti nell'ambito dei contratti pubblici e dei correlativi flussi comunicativi.

Con le modifiche proposte al comma 3-bis del Decreto legislativo 12 aprile 2006 si intende invece recepire le linee interpretative già maturate nella giurisprudenza della Corte dei conti sul precedente testo - che imponeva l'aggregazione degli appalti dei piccoli comuni - consentendo in tal modo la graduale ed efficace centralizzazione degli acquisti da parte dei comuni non capoluogo di provincia. Nel contempo, con le predette modifiche normative si intende accogliere le istanze manifestate da larga parte degli operatori del settore degli appalti pubblici, proponendo la posticipazione al 1° luglio 2015:

- dell'entrata in vigore dei nuovi obblighi di aggregazione disciplinati dal citato art. 33, comma 3-bis del D.lgs. n. 163/2006;
- dell'entrata in vigore della BNDCP e del correlativo sistema Avcpass.



RICHIESTA DI ARTICOLI AGGIUNTIVI

Misure di semplificazione in materia di edilizia e paesaggio

Art. xxx

Misure di semplificazione in materia di autorizzazione sismica

SINTESI

La proposta semplifica la disciplina di rilascio dell'autorizzazione sismica.

Attualmente, anche per costruire un muretto di 20 centimetri, in zona sismica, è necessario ottenere l'autorizzazione dalla Regione. La proposta di semplificazione, già concordata con Regioni e MIT, prevede che l'autorizzazione sismica debba essere richiesta solo per realizzare gli interventi edilizi più rilevanti per la pubblica incolumità, come le nuove costruzioni particolarmente complesse o gli ampliamenti di edifici esistenti. Gli interventi più semplici, invece, potranno essere realizzati subito dopo aver depositato il progetto, corredato delle attestazioni dei tecnici abilitati, presso gli sportelli unici comunali.

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 (L), comma 2, le parole "dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

b) dopo l'articolo 3 (L) è inserito il seguente:

"Art. 3-bis. 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, riguardanti la sicurezza delle costruzioni, si considerano, concordemente agli articoli 52 e 83:

a) interventi "di carattere primario" nei riguardi della pubblica incolumità:

- a.1) gli interventi di sopraelevazione o di ampliamento, con opere strutturalmente connesse, di costruzioni esistenti;
- a.2) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti;
- a.3) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
- a.4) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

b) interventi "di carattere secondario" nei riguardi della pubblica incolumità:

- b. 1) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
- b. 2) le nuove costruzioni che non rientrano nelle fattispecie di cui al punto a. 3);

c) interventi "minori" quelli che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di intesa con le Regioni, definisce le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale,



degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le Regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell'emanazione delle linee guida, le Regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse.”;

c) l'articolo 65 (R) è sostituito dal seguente: “Art. 65 (L) *Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche (legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 4 e 6)*

1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico. 2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.

3. Alla denuncia devono essere allegati:

- a) il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
- b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

4. Lo sportello unico restituisce al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.

6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando:

- a) i certificati delle prove sui materiali impiegati, emessi da laboratori di cui all'articolo 59;
- b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
- c) l'esito delle eventuali prove di carico, accludendo le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

7. All'atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico ne restituisce una copia al direttore dei lavori con l'attestazione dell'avvenuto deposito e provvede altresì a trasmettere una copia di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.


8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.

9. Per gli interventi di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettera b.1), le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano.”;

d) all'articolo 67:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente “1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico, fatto salvo quanto previsto dal comma 9.”;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Completata la struttura, il direttore dei lavori ne



dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha centoventi giorni di tempo per depositare il collaudo.”;

3) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo che invia allo sportello unico, il quale, per gli interventi di cui all’articolo 3-bis, comma 1, lett. a), ne trasmette copia all’Ufficio Tecnico Regionale ovvero ad altro Ente competente.”;

4) dopo il comma 8 è inserito il seguente: “9. Per gli interventi di cui all’articolo 3-bis, comma 1, lettera b.1), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.”;

e) all’articolo 90 (L):

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. E’ consentita, nel rispetto delle disposizioni del presente testo unico, degli strumenti urbanistici e delle norme tecniche vigenti, la sopraelevazione degli edifici realizzati con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, purché il complesso della struttura sia conforme alle medesime norme.”.

2) il comma 2 è soppresso;

f) l’articolo 93 (R) è sostituito dal seguente:

“Art. 93 (L) *Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (legge 2 febbraio 1974, n. 64, articoli 17 e 19)*

1. Nelle zone sismiche di cui all’articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne comunicazione allo sportello unico, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell’appaltatore.

2. Alla comunicazione deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.

3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dalla Regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti, sezioni, relazione generale ed eventuali relazioni specialistiche.

4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell’asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all’articolo 65.

6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunce dei lavori di cui al presente articolo.

7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell’articolo 103.”

g) all’articolo 94:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi di “carattere primario”, di cui all’art. 3-bis, comma 1 lettera a) senza preventiva autorizzazione scritta del competente Ufficio Tecnico Regionale o di altro ente competente.”;

2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1.bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle località a bassa (zona



3) e a bassissima (zona 4) sismicità, ad eccezione delle strutture di interesse strategico e rilevante, di cui all'art. 3-*bis*, comma 1 lettera a.4).

1.*ter* Per gli interventi non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.”;

h) l'articolo 104 è sostituito dal seguente:

“**Art. 104 (L) Costruzioni in corso** (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 30; articoli 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 2000)

1. Non sono tenuti al rispetto delle disposizioni connesse alle zone sismiche di nuova classificazione, ovvero al rispetto di norme tecniche sopravvenute, coloro i quali, in possesso di regolare titolo abilitativo, abbiano effettivamente iniziato la costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione o di nuove norme tecniche, purché le strutture siano ultimate entro i termini di validità dell'ultimo titolo abilitativo rilasciato e delle eventuali proroghe rilasciate prima dell'entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione o delle nuove norme tecniche.

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche per le opere pubbliche i cui lavori siano stati già appaltati o i cui progetti siano stati già approvati ai fini dell'espletamento della gara, prima dell'entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione sismica o di nuove norme tecniche;

3. Nel caso in cui la costruzione non sia ultimata nel termine di cui al comma 1, entro i successivi 60 giorni dovrà essere presentata denuncia al competente Ufficio Tecnico Regionale o ad altro Ente competente per il tramite dello sportello unico, corredata da apposita relazione tecnica contenente la verifica della rispondenza della costruzione alle nuove disposizioni.

4. L'Ufficio Tecnico Regionale competente o altro Ente competente, accertato lo stato dei lavori, nel caso in cui la relazione di cui al comma 3 stabilisca che la costruzione possieda il medesimo livello di sicurezza previsto dalla nuova classificazione sismica o dalle norme sopravvenute, autorizza la prosecuzione della costruzione, inviando copia del provvedimento allo sportello unico per i necessari provvedimenti.

5. Nel caso in cui la relazione di cui al comma 3 non permetta la prosecuzione della costruzione, l'Ufficio Tecnico Regionale competente o altro Ente competente, ne dà comunicazione allo sportello unico al fine dell'annullamento del titolo abilitativo edilizio e della richiesta di un idoneo progetto di adeguamento sismico ovvero della demolizione di quanto già costruito.

6. I lavori strutturali in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore di nuove classificazioni sismiche, ultimati alla data del 30 giugno 2009, devono essere collaudati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto della classificazione sismica e delle norme tecniche previgenti. Il certificato di collaudo è corredato, in tal caso, dalla valutazione della sicurezza, redatta ai sensi delle vigenti norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, con riferimento a vita nominale non inferiore al 60 per cento di quanto stabilito dalle predette norme per le nuove costruzioni.

7. In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano le disposizioni della parte II, capo IV, sezione III del presente testo unico.”.

2. Le linee guida di cui all'articolo 3-*bis*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inserito dal comma 1, lettera b), sono adottate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Motivazione

La riforma dell'autorizzazione sismica costituisce un presupposto essenziale per ridurre i tempi delle procedure edilizie, in particolare del permesso di costruire, e per aumentare i livelli di tutela dell'interesse pubblico in un settore in cui la disciplina è risalente.



La proposta di semplificazione, costituisce una priorità per le Regioni che l'hanno condivisa e già concordata con il Governo, partecipata anche con il Consiglio Superiore dei LL.PP, può contribuire a favorire la ripresa un settore chiave per lo sviluppo del Paese.

La riforma si basa sull'applicazione del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi, difatti prevede che l'autorizzazione sismica debba essere richiesta solo per realizzare gli interventi edilizi più rilevanti per la pubblica incolumità, come le nuove costruzioni particolarmente complesse o gli ampliamenti di edifici esistenti. Gli interventi più semplici, invece, potranno essere realizzati subito dopo aver depositato il progetto, corredato delle attestazioni dei tecnici abilitati, presso gli sportelli unici comunali.

Emblematici i dati forniti dalla Regione Emilia-Romagna, secondo cui la riforma produrrebbe una significativa riduzione dei tempi medi per il rilascio delle autorizzazioni sismiche: da 141 a soli 50 giorni.

Emendamento in materia di saldo netto da finanziare


Sono soppressi i commi 522, 523, 524 e 525 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2013, n. 147. All'onere si provvede nei limiti del comma 2 dell'art.45 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito in Legge 23 giugno 2014, n. 89.

Motivazione

Per assicurare la sostenibilità finanziaria delle Regioni a Statuto ordinario si ritiene necessario sopprimere il contributo delle regioni al saldo netto da finanziare previsto dalla legge di stabilità 2014 mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 45 del DL 66/2014.


Le Regioni non sono in grado di restituire risorse al bilancio dello Stato se non pregiudicando gli equilibri di parte corrente.

L'emendamento si pone l'obiettivo di adempiere all'intesa intercorsa in Conferenza Stato Regioni lo scorso 27 maggio 2014.



R.5/CU

AU.3



CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 10 luglio 2014

Unione Province d'Italia



UPI



Disegno di legge AC. 2486

**Conversione in legge del decreto-legge n. 90 del 2014,
recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa
e per l'efficienza degli uffici giudiziari.**

1. Premessa

Il Governo e le autonomie territoriali hanno siglato recentemente un accordo che lancia un'alleanza istituzionale per riformare la Pubblica Amministrazione, attraverso la condivisione di punti e obiettivi da raggiungere insieme nei vari livelli di governo al fine di definire un'organizzazione della pubblica amministrazione più semplice, meno costosa e in grado di dare risposte ai bisogni dei cittadini e dei territori.

L'esigenza di una riforma della pubblica amministrazione è determinata in primo luogo dalla forte domanda di cambiamento posta dai cittadini. A questa domanda è necessario dare una risposta attraverso misure tempestive ed efficaci, anche in considerazione del fatto che ci troviamo in un momento di contingenza economica negativa, che deve portare ad un maggiore impegno dell'azione amministrativa per il soddisfacimento della domanda di servizi da parte della cittadinanza. Una pubblica amministrazione funzionale ed efficiente è infatti un presupposto essenziale per il rilancio del Paese.

Il Governo ha fatto la scelta di avviare il disegno di riforma attraverso alcune misure urgenti veicolate nel decreto legge e ulteriori norme che saranno definite in una proposta di legge delega. In ogni caso rimane la certezza che un nuovo ruolo della pubblica amministrazione può radicarsi solo su un tessuto normativo stabile.

Il decreto legge presenta una struttura complessa ed è articolato in misure per il lavoro pubblico e per l'organizzazione della PA, interventi sulla riforma delle Province e delle Città metropolitane, interventi per la semplificazione, misure per la trasparenza e la correttezza delle procedure nei lavori pubblici e in materia di giustizia.

L'ANCI e l'UPI vogliono dare il loro contributo a questo processo di riforma e lo fanno con l'obiettivo di rendere realmente efficaci le nuove disposizioni attraverso l'introduzione di proposte di emendamento che si ritengono essenziali per il miglioramento del testo in esame.

Nel proporre questi emendamenti Anci e Upi sono consapevoli dello stretto legame che c'è tra il riordino delle istituzioni avviato dalla legge 56/14 e gli obiettivi di riforma della pubblica amministrazione che sono contenuti nel protocollo "Italia semplice". Il disegno di riforma della pubblica amministrazione avrà maggiori possibilità di riuscire se si inserirà nel processo condiviso tra i diversi livelli di governo nel protocollo d'Intesa del 5 giugno e se poggerà su un protagonismo diffuso di tutti gli amministratori locali.

L' ANCI chiede che venga modificato l' articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s. m. relativo all' Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, affinché sia espressamente dichiarato che i Comuni, per lo svolgimento delle funzioni di competenza e delle attribuzioni loro delegate dalla norma, mantengono una base dati locale di informazioni anagrafiche dei propri cittadini.

Ciò al fine di salvaguardare il portafoglio di servizi e funzioni gestiti localmente dai sistemi informativi comunali e garantire quindi la piena interoperabilità a livello locale del dato anagrafico, elemento chiave della funzionalità dell' ente e della sua azione di servizio al cittadino. Le informazioni mantenute in locale dai Comuni saranno verificate ed aggiornate con i dati desunti dall' ANPR, unica banca dati certificante, come sancito dalla norma vigente.



Al fine di fugare ogni dubbio e superare ogni incertezza interpretativa originata dalle incongruenze del testo normativo, si ritiene necessario precisare in modo chiaro tale possibilità.

2. Disposizioni in materia di personale

In materia di lavoro pubblico il decreto introduce alcune importanti innovazioni, ispirate dall'esigenza di una maggiore flessibilità nelle scelte di politica per il personale degli Enti locali e di un ringiovanimento del personale della pubblica amministrazione, che rispondono in parte alle richieste fatte da tempo da ANCI e UPI al Governo.

Tuttavia il decreto legge presenta anche alcune evidenti lacune rispetto agli intenti dichiarati dal Governo, in particolare l'assenza di misure per attuare efficaci politiche di ricambio generazionale, in grado di incidere in modo significativo sull'innovazione e sulla qualità dell'azione amministrativa. Si tratta di una carenza che impatta con particolare vigore sul personale degli Enti locali, che, in ragione dei continui tagli e vincoli imposti da norme di legge che si sono succedute negli ultimi anni hanno subito una forte contrazione degli organici e un sensibile incremento dell'età media dei dipendenti.


La disposizione più innovativa in materia di personale degli Enti locali introdotta dal decreto, accogliendo parzialmente una richiesta fatta da tempo dall'ANCI al Governo, è quella che prevede un regime del turn over più flessibile per le assunzioni di personale a tempo indeterminato. Tuttavia la semplificazione del regime del turn over, per produrre effetti significativi, anche in termini di ricambio generazionale, presuppone la necessaria armonizzazione di altre disposizioni vincolistiche, che definiscono lo spazio finanziario utile per attuare il turn over, altrimenti gli effetti delle nuove disposizioni introdotte dal D.L. 90/2014 sono vanificati. A tal fine è indispensabile introdurre una modifica alla disciplina dei commi 557 e seguenti della Legge 296/2006, chiarendo che ai fini della progressiva riduzione delle spese di personale il computo deve essere effettuato con riferimento al valore medio del triennio precedente.

Inoltre appare indispensabile introdurre un regime transitorio che consenta di portare a termine le assunzioni del personale destinato alle funzioni di polizia locale, istruzione pubblica e del settore sociale programmate per il 2014, nel rispetto della normativa previgente.

Appare poi necessaria la revisione dei limiti all'utilizzo del lavoro flessibile da parte delle amministrazioni locali, in coerenza con l'impianto del decreto legge, rivedendo i limiti contenuti nell'art. 9, comma 28, del DL 78/2010.

In merito alle scelte effettuate dal Governo relativamente agli onorari professionali per le avvocature degli Enti pubblici, ai diritti di rogito per i segretari comunali e provinciali, e agli incentivi per la progettazione interna, si evidenzia come le stesse, sebbene motivate da esigenze di contenimento della spesa pubblica e di perequazione, possano determinare un ostacolo alla valorizzazione delle risorse interne, producendo l'effetto opposto di un maggiore ricorso a professionisti esterni all'amministrazione, con conseguenti maggiori oneri.

Le norme in materia di personale devono inoltre essere coordinate con le disposizioni del decreto che riordinano le scuole di formazione della pubblica amministrazione. Se si intraprende la strada della creazione di una figura apicale al vertice delle amministrazioni locali, con una profonda revisione del ruolo dei segretari comunali e



provinciali, occorre rivedere allo stesso tempo i percorsi di formazione della dirigenza locale attraverso l'instaurazione di un rapporto necessario tra la nuova scuola nazionale della pubblica amministrazione e le associazioni rappresentative degli enti locali, che si poggia anche su una valorizzazione a tal fine delle risorse interne degli enti locali.

Infine è da ritenere apprezzabile l'incentivazione alle attività di volontariato, attraverso l'istituzione di un fondo per sostenere gli obblighi assicurativi in favore di soggetti beneficiari di forme di sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato in favore di Enti locali. Anche su tale punto si ritiene che le associazioni rappresentative degli enti locali possano dare un contributo determinante all'attuazione della disposizione, attraverso la definizione dei progetti - in raccordo con il Ministero competente - e il supporto alle attività degli Enti interessati.

3. Interventi sulle Province e Città metropolitane


Il decreto introduce alcuni importanti correttivi alle disposizioni della legge 56 per semplificare ed accelerare il processo di istituzione delle Città metropolitane e di trasformazione delle Province in enti di secondo livello, i cui organi siano eletti dai sindaci e dagli amministratori comunali del territorio.

Occorre risolvere alcuni problemi di interpretazione della legge 56/14 che sono sorti durante la prima applicazione della stessa, con il chiaro obiettivo di favorire la più completa attuazione del processo di riordino degli enti locali, attraverso il protagonismo dei sindaci e degli amministratori comunali dei diversi territori.


Gli emendamenti proposti:

- apportano alcune integrazioni migliorative alle procedure elettorali per le Città metropolitane e per le Province,
- chiariscono la portata applicativa delle norme che dispongono la gratuità delle cariche,
- evidenziano la necessità di garantire la continuità dei servizi provinciali in questa fase di trasformazione degli enti di area vasta,
- intervengono a modificare le norme sul personale e le norme di carattere finanziario per accompagnare adeguatamente il processo di riordino degli enti locali.

Nelle settimane che ci separano dall'elezione di secondo grado dei nuovi organi delle Province e delle Città metropolitane, previste per il prossimo 28 settembre 2014 dalla circolare n. 32/14 del Ministero dell'Interno, sarà necessario uno sforzo comune di tutti i soggetti istituzionali interessati al fine di consentire la costruzione di un sistema delle autonomie locali unitario e funzionale, che sia veramente in grado utilizzare al meglio le opportunità previste dalla programmazione dei fondi europei 2014-2020 e di contribuire al rilancio del Paese.



CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 10 luglio 2014



PROPOSTE DI EMENDAMENTO

AC 2486

**Conversione in legge del decreto-legge n. 90 del 2014,
recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.**

*** EMENDAMENTI FONDAMENTALI**

**Conferenza Unificata
Roma, 10 luglio 2014**

Art. 1


Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni

All'articolo 1 dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. Nel processo di attuazione dell'art. 1, commi 89 e 91, dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, al personale delle province e al personale dei comuni, che si fondono in un unico comune o che costituiscono unioni di comuni, compresi i segretari comunali e provinciali, con i requisiti previsti e in numero di unità non superiore al quindici per cento del personale in servizio, si applica immediatamente la facoltà di ricorrere alle misure di cui all'art. 2, comma 11, lett. a) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/12."

Motivazione

*Le disposizioni della legge 56/14 sul riordino degli enti locali prevedono che entro il 31 dicembre 2014 si proceda al riordino degli enti di area vasta e all'elezione dei loro organi di governo di secondo grado, nonché alla costituzione delle unioni di comuni per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
L'emendamento ha la finalità di favorire i processi di riordino in atto, attraverso il ricorso alle misure di recesso anticipato già previste per le amministrazioni statali.*



Art. 3

Semplificazione e flessibilità nel turn over

All'art. 3, dopo il quinto comma, sono aggiunti i seguenti:

“5-bis. Dopo il comma 557 ter dell’articolo unico della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 è inserito il seguente: “557 quater. Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli Enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente all’entrata in vigore della presente disposizione.

5-ter. Il comma 562 dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così modificato: dopo le parole “non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno” sono aggiunte le seguenti: “, i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti”.

5-quater. All’articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2 bis. I processi associativi di cui ai precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni”.

Motivazione

Le nuove norme che semplificano e rendono più flessibile il turn over per il personale degli enti locali, introdotte dall’art. 3, comma 5, del decreto legge, devono essere coordinate con le norme che definiscono lo spazio finanziario utile per attuare il turn over.

In particolare, con l’introduzione del comma 5-bis, il computo delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente rende coerenti le regole contenute nei commi 557 e seguenti con la disposizione, introdotta dall’art. 3, comma 5, secondo cui a decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un periodo non superiore a tre anni. Più in generale tale modifica chiarisce la portata applicativa del comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), anche a seguito delle recenti pronunce della Corte dei Conti che hanno fornito una lettura del dettato normativo molto restrittiva che ingessa gli effetti dell’ampliamento del turn over.

La modifica proposta con l’introduzione del comma 5-ter è necessaria per evitare che i comuni di minori dimensioni demografiche, assoggettati al patto di stabilità a decorrere dal 2013, debbano applicare il regime relativo alle spese e alle assunzioni di personale attualmente previsto per gli enti sottoposti al patto di stabilità, maggiormente penalizzante per il turn over e tale da compromettere, negli enti di minori dimensioni, la conservazione degli organici minimi necessari per assicurare lo svolgimento delle funzioni fondamentali e l’erogazione dei servizi.

La modifica proposta con l’introduzione del comma 5-quater mira a chiarire che, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di spese di personale ed assunzioni, i processi finalizzati alla gestione obbligatoria in forma associata delle funzioni fondamentali sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli, proprio al fine di garantire una maggiore flessibilità.

L’emendamento non comporta oneri aggiuntivi in quanto è comunque fatto salvo il rispetto degli specifici obblighi di riduzione delle spese di personale e di contenimento delle assunzioni già definiti dalla legge.



Art. 3

Semplificazione e flessibilità nel turn over

All'art. 3, comma 5, dopo le parole "dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.", sono inserite le seguenti: "Per l'anno 2014 possono essere portate a termine la procedure assunzionali del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, la cui programmazione sia stata adottata prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei limiti definiti dall'art. 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Motivazione

L'abrogazione dell'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008 ha determinato il venir meno delle speciali disposizioni in merito alle assunzioni di personale destinato allo svolgimento delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e nell'ambito del settore sociale. E' pertanto necessario consentire alle amministrazioni comunali il completamento delle procedure assunzioni programmate per l'anno 2014 in applicazione delle deroghe stabilite per i suddetti ambiti dall'art. 76, comma 7, del DL 112/2008, ora abrogato. L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi in quanto è comunque fatto salvo il rispetto degli specifici obblighi di riduzione delle spese di personale definiti dalla legge.



Art. 3
Semplificazione e flessibilità nel turn over

All'art. 3, comma 5, aggiungere infine il seguente periodo:
"Il comma 2 dell'art. 41 del decreto legge del 24 aprile 2014, n.66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è abrogato."

Motivazione

La sanzione stabilita per il superamento dei termini indicati dalla norma non appare coerente con le regole sul turn over introdotte dall'art. 3, comma 5, del decreto, oltre ad essere inappropriata e sproporzionata.

La disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 41 del D.L. 66/2014 stabilisce che le amministrazioni che, sulla base delle attestazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

Prevede poi il divieto per gli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della predetta disposizione.

L'esistenza di un ritardo rispetto ai tempi medi di pagamento è spesso dovuta dall'esigenza di rispettare i vincoli del patto di stabilità interno, la cui violazione prevede, tra le altre, proprio la sanzione dell'impossibilità di effettuare assunzioni: le due disposizioni appaiono pertanto non coordinate.

Inoltre la disposizione non definisce alcuna eccezione, come il caso di enti che hanno accumulato ritardi nei tempi medi dei pagamenti in conseguenza del ritardo nella erogazione di importi dovuti da altre amministrazioni.

La modifica proposta non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto non incide sulla normativa vigente sui limiti in materia di turn over, né sulla disciplina in materia di stabilizzazione del personale precario, né su quella del contenimento della spesa di personale.




Art. 3
Semplificazione e flessibilità nel turn over

All'articolo 3, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

“11. A seguito del completamento del processo di razionalizzazione delle province previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 a decorrere dal 1° gennaio 2015 viene meno il divieto di cui all'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135.”

Motivazione

Le disposizioni della legge 56/14 sulle città metropolitane e sulle province prevedono che entro il 31 dicembre 2014 si proceda al riordino delle funzioni di questi enti di area vasta e all'elezione dei loro organi di governo di secondo grado. L'emendamento stabilisce che, con l'attuazione di queste disposizioni, si completa il processo di istituzione delle città metropolitane e di riordino delle province e quindi, a partire dal 1° gennaio 2015 viene meno il divieto di assunzioni originariamente previsto nel decreto legge 95/12.



Art. 4
Mobilità obbligatoria e volontaria

All'articolo 4 del DL 90/14, dopo il comma 510 aggiungere il seguente:

“I processi di mobilità del personale a tempo indeterminato degli enti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/01, non rilevano ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti.”

Motivazione

Le disposizioni della legge 56/14 sulle città metropolitane e sulle province prevedono che entro il 31 dicembre 2014 si insedino a pieno titolo gli organi di governo di secondo grado eletti entro il 30 settembre 2014.

L'emendamento ha la finalità di favorire il riordino delle funzioni delle province che deriva dall'attuazione della legge 56/14, attraverso la previsione di misure specifiche di mobilità che accompagnino in modo mirato il processo di trasferimento delle funzioni delle province che non rientrano più tra le loro funzioni fondamentali ad altri enti, neutralizzando l'impatto dei trasferimenti di personale sui vincoli che l'ordinamento prevede sulle spese di personale.



Art. 4
Mobilità obbligatoria e volontaria

All'art. 4, comma 3, secondo periodo, dopo le parole "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: "previo parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 per quanto riguarda l'equiparazione fra livelli di inquadramento con i dipendenti del comparto regioni - autonomie locali".

Motivazione

L'art. 29 bis del D.Lgs. 165/2001 prevede la definizione, con DPCM, della tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione, per la cui approvazione è previsto il parere della Conferenza unificata. Il terzo comma dell'art. 4 definisce una procedura acceleratoria, nel contesto della quale deve essere garantito l'apporto delle autonomie locali.



Art.5
Assegnazione di nuove mansioni

All'art. 5, comma 1, lett. c), le parole "o determinato per un periodo superiore a dodici mesi" sono soppresse.

Motivazione

La riformulazione dell'art. 34, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 effettuata dall'art. 5, comma 1, lett. c) del decreto legge introduce un appesantimento per le procedure di assunzione del personale a tempo determinato, che contrasta con l'esigenza di definire tempestivamente l'approvvigionamento di risorse umane in ragione delle causali che continuano a caratterizzare l'utilizzo di tale forma di lavoro flessibile nell'ambito del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.




Art.11
Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali

All'articolo 11, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

“5. All'articolo 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole “articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276” sono aggiunte le seguenti: “Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

Motivazione

La modifica proposta è finalizzata a consentire agli Enti locali un maggiore margine di autonomia nel ricorso alle forme di lavoro flessibile, coerentemente con l'esigenza di garantire servizi ai cittadini. L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi perché restano comunque fermi gli obblighi di riduzione della spesa di personale complessiva.



Art. 11
Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali

All'art 11, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

“5. Al comma 28 dell'art. 9 del decreto legge 78/2010, quinto periodo dopo le parole: “*nell'anno 2009*” sono aggiunte le seguenti parole: “*con l'esclusione dei soggetti detenuti impegnati in progetti di pubblica utilità o in favore della comunità locale.*”

Motivazione

La modifica intende consentire la piena realizzazione di progetti di pubblica utilità con il coinvolgimento dei soggetti detenuti in modo che tali prestazioni di lavoro accessorio, inserite in un percorso riabilitativo, non entrino in contrasto con le attività lavorative svolte dagli altri lavoratori della pubblica amministrazione. La modifica è esclusivamente rivolta ai detenuti individuati dalla Magistratura di Sorveglianza per la partecipazione in specifici progetti in favore della comunità locale gestiti dai Comuni.



Art. 19
Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione

All'articolo 19, comma 6, è aggiunto, infine, il seguente periodo:

“Le somme di cui al precedente periodo derivanti da sanzioni comminate ad enti locali, sono destinate ad attività di formazione per il personale degli enti locali e di divulgazione delle tematiche inerenti la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, definite in accordo con ANCI ed UPI.”

Motivazione

La modifica normativa proposta ha la finalità di contribuire alla formazione e all'aggiornamento del personale degli enti locali, garantendo l'adeguamento dei programmi formativi in tematiche particolarmente complesse e che hanno un forte impatto sull'organizzazione e sulla governance degli enti.

L'attuazione delle nuove disposizioni della L. n. 190/2012, infatti, vede i Comuni svolgere un ruolo di primo piano. Tuttavia, i nuovi adempimenti derivanti dall'applicazione della L. n. 190/2012 richiedono particolare attenzione e, spesso, non sono di facile realizzazione.

Si ritiene necessario, pertanto, fornire adeguata formazione alle risorse umane delle amministrazioni locali coinvolte nell'attuazione delle strategie di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.



All'articolo 19, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

“All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 sostituire il comma 2 con il seguente:

“2. A coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o della forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o della forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nella medesima provincia, nel medesimo comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o forma associativa tra comuni avente tale popolazione;


b) gli incarichi dirigenziali nelle amministrazioni di cui alla lettera a);

c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico delle amministrazioni di cui alla lettera a);

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico delle amministrazioni di cui alla lettera a). L'inconferibilità di cui al presente comma non si applica nel caso di rinnovo dell'incarico di presidente o amministratore delegato nel medesimo ente di diritto privato in controllo pubblico.”.”

Motivazione

L'emendamento si rende necessario per consentire la possibilità, ferme restando le incompatibilità del caso, di ricoprire incarichi all'interno della medesima regione. Infatti l'originale formulazione risultava eccessivamente penalizzante rispetto alle finalità della norma stessa. Inoltre, è necessario rendere coerente le previsioni normative con i pareri resi dalla CIVIT (ora ANAC) che hanno chiarito alcuni aspetti in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di vertice presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti di diritto privato in controllo pubblico.



All'articolo 19, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

“All'articolo 11 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sostituire il comma 3 con il seguente:

“3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, che ha conferito l'incarico;

b) con la carica di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o della forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione che ha conferito l'incarico.” .”

Motivazione

L'emendamento si rende necessario per consentire la possibilità di ricoprire incarichi all'interno della medesima regione. Infatti, l'originale formulazione risultava eccessivamente penalizzante rispetto alle finalità della norma stessa.

Inoltre, viene chiarito che l'incarico amministrativo di vertice non deve essere incompatibile con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico, se privi di delega.



All'articolo 19, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

“All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 è aggiunto infine il seguente capoverso:

“*Restano in ogni caso ferme le previsioni di cui al comma 23 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.*”

Motivazione

L'art. 12, comma 1, del decreto in commento prevede che gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione che ha conferito l'incarico.

Tale norma sembra porsi in netto contrasto con le previsioni di cui al comma 23 dell'art. 53 della legge n. 388/2000, secondo il quale gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative al fine di attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.

Si ritiene pertanto necessario specificare la vigenza di tale disposizione, attesa la finalità di contenimento della spesa cui è preposta ed il carattere di specialità della stessa, valevole solo per i piccoli Comuni.



All'articolo 19, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

“All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 sostituire la lettera c) con la seguente:

“c) con la carica di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o della forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione che ha conferito l'incarico.””

Motivazione

L'emendamento si rende necessario per rendere coerente la disposizione con la prassi definita a seguito della delibera n. 47/2013 della CIVIT (ora ANAC), secondo cui, ai fini della incompatibilità, la carica di “componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico” coincide con la carica di presidente con delega e di amministratore delegato.



All'articolo 19, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

“All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il secondo periodo è abrogato.”

Motivazione

L'emendamento viene proposto in quanto l'obbligo di rispondere ad ogni richiesta del cittadino anche quando l'Ente ha ottemperato all'obbligo di pubblicare i dati rischia di ingessare l'attività dell'Ente.



All'articolo 19, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

“All'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, le parole “5 *anni*” sono sostituite dalle parole “3 *anni*”.”

Motivazione

L'emendamento viene presentato in quanto si ritiene che il lasso temporale previsto per la pubblicazione sia eccessivo rispetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e comporti un appesantimento degli oneri a carico delle stesse.



All'articolo 19, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

“All'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis: *“E' in ogni caso salvaguardata l'autonomia regolamentare degli Enti locali in ordine alle modalità di adempimento agli obblighi in materia di trasparenza e pubblicazione dati laddove già prevista dalle vigenti disposizioni.”*”

Motivazione

L'emendamento viene presentato in quanto appare necessario salvaguardare l'autonomia già riconosciuta agli Enti Locali.



All'articolo 19, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

“All'articolo 14, comma 1, lettera f), primo periodo del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, dopo le parole “*come modificato dal presente decreto*” sopprimere le seguenti parole “*limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.*”

Motivazione

Il d. lgs. n. 33/2013 disciplina nuovamente gli obblighi in materia di pubblicazione della condizione reddituale e patrimoniale dei componenti degli organi di indirizzo politico nonché delle loro nomine. In particolare, il decreto apporta modifiche alla L. n. 441 del 1982 recante “*Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti*”, introducendo nuovi obblighi in capo agli enti locali. È da rilevare, infatti, che il decreto disciplina i casi di pubblicazione di dati sui siti web istituzionali, con la conseguenza di una loro ampia diffusione sulla rete. Si ritiene, quindi, che occorra prestare particolare attenzione alla tutela del trattamento dei dati personali, la cui diffusione potrebbe arrecare danni anche notevoli agli interessati. Come evidenziato anche dal Garante per la protezione dei dati personali nel suo parere del 7 febbraio 2013, “*la disciplina complessiva introdotta in materia dallo schema di decreto appare sproporzionata rispetto alle finalità di trasparenza che lo stesso provvedimento normativo intende perseguire*”. L'emendamento proposto, pertanto, ha lo scopo di soddisfare pienamente la finalità del provvedimento di attuare la trasparenza e la diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, circoscrivendo l'ambito applicativo ai soli veri destinatari della norma - i componenti degli organi di indirizzo politico - e tutelando i soggetti estranei all'incarico pubblico.



All'articolo 19, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:


“All'articolo 14, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, sopprimere le parole *“per i tre anni successivi dalla”* e sostituirle con le seguenti *“fino alla”*.”

All'articolo 14, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, sopprimere le parole *“salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado,”*.”

Motivazione

L'emendamento proposto, nel completare gli adempimenti di cui al comma 1 dell'articolo 14, ha lo scopo di soddisfare pienamente la finalità del provvedimento di attuare la trasparenza e la diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, escludendo dall'ambito applicativo delle disposizioni i soggetti non interessati dall'esercizio del ruolo pubblico e pertanto non obbligati a pubblicare, mediante diffusione sul web, dati sensibili ed informazioni che in alcuni casi possono rivelare aspetti, anche intimi, della loro vita privata.

L'emendamento, inoltre, viene presentato in quanto non si ritiene corretto che i dati relativi ai soggetti titolari di cariche pubbliche siano pubblici anche dopo la scadenza del mandato.



All'articolo 19, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

“All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il primo periodo è così sostituito :

“2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e fino alla cessazione dell'incarico o del mandato.””

Motivazione

L'emendamento viene presentato in quanto non si ritiene corretto che i dati relativi ai soggetti titolari di cariche pubbliche siano pubblici anche dopo la scadenza del mandato.



All'articolo 19, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

“All'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, sostituire il comma 4 con il seguente:

“4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al presente articolo entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e fino alla cessazione dello stesso.””

Motivazione

L'emendamento viene presentato in quanto non si ritiene corretto che i dati relativi ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza siano pubblici anche dopo la scadenza degli stessi.




All'articolo 19, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

“All'articolo 16 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, sopprimere il comma 2.”

Motivazione

L'emendamento viene presentato in quanto i dati contenuti nel Conto Annuale, oltre ad avere formati e codici di difficile comprensione, sono già pubblicati, in forma semplificata, dal Ministero dell'Economia e dunque tale previsione si configura come una inutile duplicazione di adempimenti.




All'articolo 19, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

“All'articolo 21 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il comma 1 è
soppresso.”

Motivazione

L'emendamento viene presentato in quanto si ritiene che tale obbligo di pubblicazione dei CCNL applicabili al personale dipendente si traduca in un ulteriore aggravamento degli obblighi a carico delle PA, non avendo nulla a che vedere con la trasparenza dell'attività amministrativa.



All'articolo 19, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

“L'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, è soppresso.”

Motivazione

L'emendamento viene presentato in quanto si ritiene che la pubblicazione di tali dati relativi ai “rilievi non recepiti” si traduca in un inutile appesantimento degli adempimenti a carico degli Enti.




All'articolo 19, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

“All'articolo 52, al comma 1, lett. a) del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il num. 4) è così modificato:

4) Il numero 5 è soppresso.”

Motivazione

L'emendamento viene presentato per esigenze di coordinamento della vigente disciplina.



All'articolo 19, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

“All'articolo 2, comma 2, della Legge 5 luglio 1982 n. 441 dopo le parole “vi consentono.” aggiungere il seguente periodo:

“Tali adempimenti non si applicano ai soggetti di cui al punto 5) dell'articolo 1.””

Motivazione

La L. n. 441/1982 reca norme per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di enti quali Parlamento europeo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri, regioni ed enti locali.

Tali soggetti sono tenuti alla pubblicazione di una serie di dichiarazioni e di attestazioni riguardanti la propria situazione patrimoniale.

L'emendamento si propone di attuare una graduazione degli obblighi di pubblicazione per i soggetti coinvolti, ritenendo il contesto territoriale particolarmente esposto a rischi di discriminazione sociale.

Oppure

“All'articolo 2 della Legge 5 luglio 1982 n. 441 sopprimere il comma 2. Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere l'ultimo periodo e all'articolo 4 sopprimere il comma 2.”

Motivazione

La L. n. 441/1982 reca norme per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di enti quali Parlamento europeo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri, regioni ed enti locali.

Tali soggetti sono tenuti alla pubblicazione di una serie di dichiarazioni e di attestazioni riguardanti la propria situazione patrimoniale.

L'emendamento proposto si propone di circoscrivere tali adempimenti esclusivamente ai soli titolari di incarichi pubblici onde evitare la diffusione di dati, anche sensibili, non strettamente pertinenti rispetto alle finalità della legge.



Art. 23
Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle città metropolitane

All'articolo 23, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

“h) il comma 77 è sostituito dal seguente: “L'Ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra elettorale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza individuali, secondo quanto previsto dai commi 36, 37, 38 e 39, e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.”

Motivazione

La riscrittura del comma 77 permette di superare le difficoltà di interpretazione delle disposizioni sull'attribuzione dei seggi alle liste e ai candidati per i consigli provinciali, richiamando le norme previste per l'elezione del consiglio metropolitano.

Con il presente emendamento l'ufficio elettorale dovrà stabilire la cifra elettorale ponderata rispetto ad ogni lista di candidati per stabilire il numero di seggi da attribuire ad ogni lista e poi proclamare eletti i candidati all'interno di ogni lista determinando la cifra individuale ponderata di ognuno di essi.



Art. 23
**Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle città
metropolitane**

All'articolo 23, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

“h) al comma 26, dopo le parole “non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere” aggiungere le parole “e comunque non superiore al numero dei consiglieri da eleggere”.

Motivazione

L'emendamento colma una lacuna della legge prevedendo, accanto al già previsto limite minimo di candidati da presentare nelle liste per il consiglio metropolitano, anche il limite massimo da rispettare che coincide con il numero complessivo dei consiglieri da eleggere nel consiglio metropolitano.



Art. 23
Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle città metropolitane

All'articolo 23 dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

h) al comma 14 eliminare le parole da “, comunque” alle parole “testo unico”; al comma 82 eliminare le parole da “, comunque” alle parole “testo unico”.

Motivazione

La riscrittura dei commi 14 e 82 dell'articolo 1 della legge Delrio n. 56/14 si rende necessaria per ovviare alla possibilità che si risolve in un danno per la collettività la gestione ordinaria ovvero quella riferita all'articolo 163, comma 2 del TUEL. Con tale tipologia di gestione, prevista dal TUEL solo nei casi in cui non sia stato deliberato il bilancio di previsione, e che è pertanto sanzionatoria, è consentita solo una gestione provvisoria che fa riferimento ad obbligazioni già assunte o obblighi di pagamento regolati dalla legge (pagamento spese di personale, rate di mutuo, imposte e tasse) e solo per le operazioni necessarie ad evitare danni patrimoniali “certi e gravi all'ente”.

Se dovesse permanere l'originaria formulazione del comma 14 e del comma 82, verrebbe di fatto impedito all'ente (commissariato e non) l'esercizio delle funzioni assegnate all'ente – quali ad esempio la viabilità sulla rete stradale (manutenzione straordinaria in caso di eventi calamitosi che diversamente obbligherebbe alla chiusura della strada), gli interventi per l'edilizia scolastica, gli interventi manutentivi in caso di dissesto idrogeologico – danneggiando la collettività amministrata che sino al 31 dicembre 2014 ricade nella sfera di azione della provincia.

In conseguenza, verrebbe meno anche la capacità e possibilità per gli enti di pagare le imprese impegnate in interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario ed immobiliare (scuole) delle Province.



Art. 23
Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle città metropolitane

All'articolo 23 dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

h) al comma 14 dopo le parole "a titolo gratuito" inserire le parole ", fermo restando quanto previsto dagli articoli 80, 84, 85 e 86 del TUEL"; al comma 82 dopo le parole "a titolo gratuito" inserire le parole ", fermo restando quanto previsto dagli articoli 84, 85 e 86 del TUEL".

Motivazione

La gratuità della carica di presidente di provincia o assessore, in caso di permanenza oltre la scadenza del mandato, non deve compromettere il regolare versamento da parte dell'ente locale dei contributi previdenziali e dei rimborsi spese come disciplinati dal Testo Unico, né compromettere la normale attività di partecipazione agli organismi associativi.

Ciò in ossequio all'art. 77 del Testo Unico degli enti locali d.lgs. 267/2000 che sancisce il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ed espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari. Le limitazioni di questi diritti devono essere esplicitamente previste dal legislatore, e ciò è avvenuto rispetto alle indennità degli amministratori. In mancanza di una espressa limitazione di legge non è possibile pertanto negare il diritto al rimborso dei permessi retribuiti e degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e i rimborsi delle spese previsti dal TUEL anche per il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nel caso in cui, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente o partecipino alle attività delle loro associazioni di rappresentanza. L'emendamento ha l'obiettivo di chiarire questa interpretazione sistematica del TUEL, a fronte di possibili interpretazioni contrastanti, sulla base del principio secondo il quale la partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese trova copertura costituzionale negli articoli 3, comma 2, e 51 della Costituzione.



Art. 23
Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle città metropolitane

All'articolo 23 dopo la lettera g) aggiungere la seguente:


h) alla fine dei commi 24 e 84 sono aggiunte le seguenti parole "con esclusivo riferimento a quanto previsto dall'articolo 82 del TUEL".

Motivazione

La gratuità della carica degli amministratori delle città metropolitane e delle province si riferisce esclusivamente alle indennità e ai gettoni di presenza previsti dall'articolo 82 del Tuel ma non deve compromettere il regolare versamento da parte dell'ente locale dei contributi previdenziali e dei rimborsi spese come disciplinati dal Testo Unico, né compromettere la normale attività di partecipazione agli organismi associativi.

Ciò in ossequio all'art. 77 del Testo Unico degli enti locali d.lgs. 267/2000 che sancisce il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ed espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari. Le limitazioni di questi diritti devono essere chiaramente previste dal legislatore. In mancanza di una espressa limitazione di legge non è possibile pertanto negare il diritto al rimborso dei permessi retribuiti e degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e i rimborsi delle spese previsti dal TUEL anche per il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nel caso in cui, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente o partecipino alle attività delle loro associazioni di rappresentanza.

L'emendamento ha l'obiettivo di chiarire quali norme del TUEL sono espressamente richiamate dalla norma sulla gratuita della carica, a fronte di possibili interpretazioni contrastanti, sulla base di una interpretazione sistematica che si basa sul principio secondo il quale la partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese trova copertura costituzionale negli articoli 3, comma 2, e 51 della Costituzione.



Art. 23
Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle città metropolitane

All'art. 23, comma 1, lettera b) aggiungere il seguente periodo:

“In ogni caso sono salvaguardati i diritti e i crediti già maturati dalla provincia di Milano in relazione alle partecipazioni trasferite”.

Motivazione

L'art. 23, c. 1 del dl. 90/2014 apporta modificazioni all'art. 1 della l. 7.04.2014, n. 56. Tale norma stabilisce il subentro della Regione nelle partecipazioni azionarie di controllo, attualmente della Provincia di Milano, nelle società che operano direttamente o per tramite di società controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale denominata Expo 2015.

D'altra parte l'art. 23 del dl. 90 non garantisce l'equa considerazione e tutela dei diritti e dei crediti già maturati e facenti capo alla provincia di Milano. Considerato che il trasferimento riguarda la società Asam spa, si rileva che la Provincia di Milano ha verso questa sua controllata crediti, a cui corrispondono equivalenti residui attivi, per 26,4 milioni di euro a titolo di dividendi e distribuzione di riserve riferiti ad esercizi pregressi (2007, 2008, 2009 e 2011). Tali crediti sono pienamente riconosciuti da ASAM SpA e riportati nelle sue scritture contabili oltre che in quelle della Provincia.

Tali spettanze sono fondamentali per il mantenimento degli equilibri di bilancio della provincia di Milano, che nel caso di mancata salvaguardia e riconferma dei crediti sopracitati sarebbe a rischio default.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.



Art. 23
Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle città metropolitane

All'art. 23, comma 1, lettera b) aggiungere dopo il punto 2) il seguente punto:
2 - bis) dopo il penultimo periodo è inserito il seguente:

“Il subentro della regione Lombardia non può in ogni caso avvenire prima dell'adozione del citato decreto del Ministro per gli affari regionali”.

Motivazione

*L'art. 23, c. 1, lettera b), punto 2) del dl. 90/2014, che apporta modificazioni all'art. 1, c. 49 della l. 7.04.2014, n. 56, prevede che gli adempimenti necessari per il trasferimento delle partecipazioni azionarie di controllo attualmente della Provincia di Milano, nelle società che operano direttamente o per tramite di società controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale denominata Expo 2015 alla regione Lombardia, siano eseguiti entro il 30 giugno. Si evidenzia che l'art. 1, comma 49, penultimo periodo della l. 56/2014 stabilisce quanto segue: “Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite con decreto del Ministro per gli affari regionali, da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo”. Poiché tale decreto ministeriale non è stato ancora emanato, risulterebbe contraddittorio procedere al trasferimento delle partecipazioni senza averne regolato la disciplina. Per questo motivo il trasferimento non può che essere successivo all'emanazione del previsto decreto ministeriale.
Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.*



Art. 23
. Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle città metropolitane


Dopo l'art. 23 inserire il seguente:

Art.23 bis
(Disposizioni finanziarie in materia di città metropolitane e province)

1. All'art. 47, comma 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la parola "luglio" è sostituita dalla parola "novembre".

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a rendere coerente il termine previsto per il versamento del contributo delle Città metropolitane e Province all'erario (444,5 milioni per l'anno 2014) con i termini di variazione dei bilanci di cui all'art. 175 TUEL. La modifica normativa si rende altresì necessaria in quanto alla fine del mese di luglio non sarà possibile conoscere, in tempi compatibili con i termini procedurali di approvazione dei bilanci, i tagli a carico dei singoli enti.



Art. 23
Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle città metropolitane

Dopo l'art. 23 inserire il seguente:

Art. 23 bis
(Disposizioni finanziarie in materia di città metropolitane e province)

1. Dopo il comma 4, art. 47 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, aggiungere il seguente:
"4bis: "Il contributo di cui al comma precedente non viene considerato nel saldo finanziario in termini di competenza mista di cui all'art. 31 della legge 12 novembre 2011 n. 183"

Motivazione

L'emendamento prevede l'esclusione, dal calcolo della competenza mista ai fini del raggiungimento degli obiettivi di patto di stabilità interno, del versamento all'erario del contributo di 444,5 milioni di euro delle Province per l'anno 2014.

La disposizione in esame infatti, non prevede una riduzione di entrate del fondo sperimentale di riequilibrio, ma un vero e proprio versamento nelle casse dell'Erario, con conseguente pari appesantimento della spesa rilevante ai fini del patto di stabilità. E' necessario scomputare tale somma dal calcolo degli obiettivi al fine di scongiurare l'evenienza di uno sfioramento di patto generalizzato del comparto per l'anno in corso.

Tale emendamento necessita di relativa copertura in termini di indebitamento netto.



Art. 23

Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle città metropolitane

Dopo l'art. 23 inserire il seguente:

Art.23 bis

(Disposizioni finanziarie in materia di province)

1. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative fino alla completa emanazione dei provvedimenti previsti dai commi da 91 a 97 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, le province che abbiano dichiarato lo stato di dissesto dal 2012 ovvero abbiano proceduto alla deliberazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243 bis del TUEL, sono autorizzate a sospendere in tutto o in parte, per un periodo massimo di un triennio, decorrente dall'esercizio 2014, il pagamento delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso con la Cassa depositi e Prestiti.
2. L'autorizzazione alla sospensione viene concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'inoltro mediante posta elettronica certificata, da parte della provincia interessata, di apposita richiesta, corredata da prospetto dimostrativo sottoscritto dal presidente o commissario dell'ente, dal segretario generale, dal responsabile dei servizi finanziari nonché dai componenti del collegio dei revisori.
3. I modelli della richiesta e del prospetto dimostrativo vengono approvati con decreto del ministro dell'economia e delle finanze da emanare, sentita la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. L'ammortamento dei mutui sospesi riprende a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, nel corso del quale le Province corrispondono all'istituto mutuante, in rate semestrali scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna delle annualità di sospensione, l'importo degli interessi dovuti sull'ammontare complessivo delle rate sospese, calcolato nella misura dell'1% annuo dell'ammontare medesimo, come stabilito dal decreto 30 maggio 2014, del ministro dell'economia e delle finanze.

Motivazione

A favore di quelle province che negli anni 2012, 2013 e 2014 abbiano dichiarato il dissesto o abbiano proceduto a deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, si concede la sospensione fino a tre anni del pagamento delle rate di ammortamento (quota interessi e quota capitale) di mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti. Tale strumento consentirebbe un più agevole conseguimento degli obiettivi di risanamento, prevedendo a carico dell'ente il pagamento degli interessi dovuti sulle rate sospese.



Art. 23
Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle città metropolitane


Dopo l'art. 23 inserire il seguente:

Art.23 bis
(Rinegoziazione mutui Cassa Depositi e Prestiti)

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a rinegoziare i mutui, di cui risultano intestatari e pagatori i comuni, le province, le comunità montane, isolate o di arcipelago e le unioni di comuni.
2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie locali sono stabiliti gli ambiti soggettivi e oggettivi degli enti locali per l'accesso alla fase di rinegoziazione, nonché gli effetti, le condizioni e le procedure della stessa.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato ad avviare una fase di rinegoziazione dei mutui in essere con la Cassa Depositi e Prestiti.



Rilascio Codice identificativo gara (CIG)

Art. da aggiungere

1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall'articolo 9, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, come convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi e il 1° luglio 2015 quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati fino al 1° gennaio 2015 per i beni e servizi e fino al 1 luglio 2015 per i lavori.

2. Al comma 3 bis dell'art. 33 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, aggiungere il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano: a) alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta; b) nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'art. 125 del codice dei contratti pubblici; c) nei casi di lavori urgenti e di somma urgenza, in base a quanto previsto dagli artt. 175 e 176 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207"

Motivazione

A partire dal 1 luglio 2014 a seguito dell'entrata in vigore del c. 4 dell'art.9 del D.L. 66 convertito nella l. 89/2014, i Comuni sono vincolati ad acquisire lavori, beni e servizi attraverso modalità speciali che richiedono tempi congrui per l'attuazione o attraverso CONSIP S.p.A. o altro strumento di aggregazione, in mancanza dei quali è prevista la grave sanzione del non rilascio del CIG.

Questa disposizione sta provocando il sostanziale blocco delle gare di appalto, paralizzando anche attività già in parte avviate dai Comuni, mentre una proroga consentirebbe ai Comuni intanto di continuare a svolgere le loro funzioni istituzionali ed avere il tempo necessario per applicare la nuova previsione normativa.

